

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(LOMBARDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

**Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione
industriale - IRI per l'anno 1979**

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Le improrogabili esigenze finanziarie di alcuni settori di attività dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comportano la necessità di presentare un provvedimento idoneo a fronteggiare l'emergenza rappresentata dall'impossibilità di procrastinare interventi sui capitali delle aziende controllate dall'Istituto sia dovuti a norma del codice civile, pena la messa in liquidazione delle stesse, sia ritenuti indispensabili per garantire la continuità dei programmi in corso.

I settori di attività dell'IRI per i quali è indispensabile un immediato apporto finanziario sono quelli: siderurgico, cantieristico, meccanico e dei trasporti marittimi, per un ammontare complessivo di lire 1.338 miliardi.

1.1. - Nella siderurgia, il deterioramento delle prospettive a medio termine — che caratterizza il settore a livello mondiale e che ha indotto la CEE e i singoli Stati membri maggiori produttori di acciaio ad intervenire con misure di sostegno *ad hoc* per promuovere le necessarie ristrutturazio-

ni, anche con notevoli alleggerimenti di personale — porta a prevedere che il complesso di aziende facenti capo alla Finsider (incluse aziende ex EGAM) subirà una perdita, a fine 1979, dell'ordine di lire 650 miliardi che, aggiunta a quella del 1978, porta il *deficit* del biennio 1978-79 a circa 1.400 miliardi di lire.

A detto risultato concorre l'onere dell'indebitamento che a fine 1978 era pari al 96 per cento del capitale investito con una conseguente incidenza degli oneri finanziari sul fatturato intorno al 15 per cento.

1.2. - Nei cantieri navali, la gravità della crisi di settore, anche in questo caso a livello mondiale, rende sempre più precaria la situazione delle aziende del gruppo Fincantieri, gruppo che, nel corso del 1979, ha anche assunto la partecipazione del cantiere Breda (ex EFIM), la cui gestione è pesantemente deficitaria.

Il settore, inoltre, è attualmente carente di sostegno pubblico — il precedente regime di aiuti è scaduto il 30 settembre 1978 (legge 25 maggio 1978, n. 231) — mentre la cantieristica degli altri Paesi costruttori può contare su un aiuto pubblico che copre fino ad oltre il 30 per cento del costo-nave, ed ha in corso vasti programmi di razionalizzazione, con previsti notevoli tagli alle capacità produttive.

1.3. - Nel settore meccanico, il gruppo Finmeccanica è impegnato in un recupero di economicità nel comparto automobilistico, in un vasto e complesso programma di sviluppo delle produzioni aeronautiche e nella affermazione internazionale della propria industria termoelettronucleare dove, alle razionalizzazioni e agli ammodernamenti realizzati, fa riscontro il blocco della domanda interna in attesa dell'avvio del piano energetico nazionale.

Tali sforzi trovano ormai un limite invalicabile nella grave situazione finanziaria in cui si dibatte il gruppo a fronte delle perdite maturate nel corso di questi anni, in particolare dalla società Alfa-Sud, perdite che sono state in gran parte fronteggiate

con abnorme espansione dell'indebitamento della società finanziaria di settore.

1.4. - Nel settore dei trasporti marittimi la crisi generale di mercato ed il conseguente andamento dei noli, particolarmente depresso, influenzano pesantemente l'andamento economico del gruppo Finmare.

La situazione risulta aggravata, poi, dalle difficoltà di avvio a regime dei servizi merci internazionali di linea, in alcuni settori, pur in presenza del noto regime transitorio di contributi e sovvenzioni, nonché dalla avvenuta messa in esercizio di navi, pressoché tutte nuove ed ordinate ai cantieri nazionali, con ingenti investimenti che hanno contribuito ad appesantire le risultanze economiche di gruppo anche a causa della carenza di mezzi propri da parte delle società interessate.

Queste obiettive caratteristiche di urgenza giustificano la parziale deroga operata dal presente disegno di legge nei confronti dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 675 del 1977 il quale, peraltro, avrà modo di produrre tutti i suoi effetti trattandosi, nel caso, di interventi non rinviabili ai quali dovranno seguire prontamente quelli destinati a riordinare i programmi per cui le disposizioni della citata legge sono state formulate, programmi che potrebbero essere pregiudicati ove non si adottassero gli interventi attuali.

2. — Al fondo di dotazione dell'IRI è, altresì, conferita la somma di lire 14 miliardi 130.475.000 (arrotondata), finalizzata alla copertura degli oneri diretti e riflessi connessi all'attuazione, per la parte concernente la SOGAM s.p.a., delle deliberazioni di aumento del capitale ed emissione di un prestito obbligazionario adottate dall'assemblea della Montedison il 29 aprile 1978, oneri finanziariamente sostenuti — a titolo di anticipazione — dall'IRI, proporzionalmente alla sua attuale partecipazione nella SOGAM, giusta direttiva del Ministro delle partecipazioni statali in data 14 novembre 1978.

In particolare le predette deliberazioni costituiscono a favore della SOGAM - società per la gestione delle azioni Montedison

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— costituita su direttiva del Ministro delle partecipazioni statali in data 21 luglio 1977 per soddisfare all'esigenza, confermata in sede parlamentare, di unificare, in capo ad una unica finanziaria, la titolarità e la gestione delle azioni Montedison separatamente possedute dall'IRI e dall'ENI — un diritto di opzione per l'acquisto di numero 193.439.479 nuove azioni Montedison, nonchè di numero 29.015.922 nuove obbligazioni Montedison per il prezzo, rispettivamente, di lire 33 miliardi 851.908.825 e di lire 29.015.922.000, con una spesa complessiva pari a lire 62 miliardi 867.830.825, oltre a lire 882.567.625 per oneri fiscali, in essi inclusi quelli connessi al necessario aumento di capitale della

SOGAM, ed a lire 1.249.601.550 per oneri finanziari sostenuti dai due enti a titolo di anticipazione.

L'intervento dello Stato, previsto dal presente disegno di legge, si inquadra nel progetto di risanamento finanziario della Montedison s.p.a., sul quale si è svolto un ampio dibattito dinanzi alla V Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 e il 27 aprile 1978, e costituisce esecuzione dell'ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo nella seduta dell'8 novembre 1978, per l'attuazione del quale era già stato proposto un disegno di legge il 2 dicembre 1978, successivamente decaduto per fine della VII legislatura (atto Camera n. 2572).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per urgenti ed inderogabili esigenze finanziarie — in considerazione della grave situazione in cui versano alcune imprese per le quali si richiede, anche per evitare pericolose situazioni di illiquidità, una certa ricapitalizzazione a seguito delle riduzioni rese necessarie per il risanamento delle perdite — è conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 1.338 miliardi per i settori siderurgico, cantieristico, meccanico e dei trasporti marittimi.

È, altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione — proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM s.p.a. — dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa al fine di esercitare i diritti di opzione conseguenti alla sua qualità di azionista della Montedison s.p.a.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 1.352 miliardi 130.475.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, numero III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.